

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3011

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato REGUZZONI

Disposizioni per favorire la realizzazione di interventi infrastrutturali per le vie d’acqua

Presentata il 2 dicembre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro Paese, in tutte le sue epoche, ha visto nel trasporto su acqua una delle componenti di comunicazione principali della propria storia. Comunicazioni per le vie d’acqua prevalentemente attraverso i fiumi e i laghi nella valle Padana, e comunicazioni per le vie d’acqua tra i grandi porti marittimi nelle altre acque della penisola.

Il trasporto di merci attraverso le vie d’acqua presenta anche enormi vantaggi in termini ambientali e di non sovraffollamento delle infrastrutture per il trasporto di merci su gomma e su ferro.

Oggi la realizzazione di infrastrutture per le vie d’acqua necessita di un rilancio forte e deciso.

Con la presente proposta di legge innanzitutto si vuole incentivare direttamente il trasporto di merci per le vie d’acqua prevedendo sgravi fiscali.

Inoltre si vuole favorire la realizzazione di opere infrastrutturali da parte di enti locali e di società pubbliche e private introducendo vantaggi che non comportano alcun costo per l’erario poiché attualmente l’entità degli investimenti in argomento è pressoché pari a zero.

Infine, in relazione allo svolgimento dell’EXPO Milano 2015, è autorizzata e finanziata la realizzazione della « via d’acqua » prevista nel progetto approvato dal *Bureau International des Expositions*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a favorire la realizzazione di interventi pubblici per incentivare il trasporto delle merci attraverso le vie d'acqua esistenti o mediante la previsione di nuove vie d'acqua, anche in relazione allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015.

ART. 2.

(Sgravi fiscali per incentivare il trasporto via acqua di veicoli destinati al trasporto su strada di cose).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, alle imprese che utilizzano servizi marittimi di cabotaggio tra porti nazionali e alle imprese che, per il trasporto dei propri prodotti, utilizzano le vie navigabili fluviali o lacuali sono concessi sgravi fiscali per gli anni 2010, 2011 e 2012.

2. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3. Il Ministro dell'economia delle finanze, provvede, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

ART. 3.

(Investimenti infrastrutturali).

1. Gli enti locali e i loro consorzi, nonché le società pubbliche o private che effettuano investimenti finalizzati al miglioramento, al ripristino o alla realizza-

zione di nuove vie d'acqua o di infrastrutture funzionali a garantire una migliore fruizione e un più adeguato uso delle vie d'acqua esistenti sono esentati dagli obblighi previsti dal patto di stabilità interno per quanto concerne gli interventi oggetto di investimento.

2. Ai fini dell'esenzione di cui al comma 1, i soggetti ivi previsti sono tenuti a presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il piano degli interventi, corredato dal relativo progetto, che è approvato o respinto, dandone adeguata motivazione, dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di presentazione.

3. Agli interventi di cui al comma 1 si applica un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari all'1 per cento.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

ART. 4.

(EXPO Milano 2015).

1. Alla società di gestione « EXPO 2015 Spa » è concesso un contributo straordinario di 20 milioni di euro destinato alla realizzazione delle vie d'acqua previste nel progetto dell'EXPO Milano 2015 approvato dal *Bureau International des Expositions*.

2. Al comune di Milano e alla provincia di Milano è concesso, per l'anno 2010, un contributo straordinario di 40 milioni di euro finalizzato alla realizzazione delle opere necessarie per garantire il collegamento attraverso le vie d'acqua del luogo di svolgimento dell'EXPO Milano 2015 con il canale Villoresi e con la darsena.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 20 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, valutato in 60 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

